



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3	Oggetto: P.R.O. (RISORSE) - GESTIONE ESERCIZIO PROVVISORIO
Data 14-01-2021	ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, la Giunta municipale si é riunita con la presenza dei signori:

CIAFFARONI DOMENICO	SINDACO	P
VIOLA ANGELO	ASSESSORE	P
DE SANTIS MATTEO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario comunale Dott. ERCOLI PASQUALE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO l'art. 107 del Decr. legs. n. 267/00, secondo cui sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187,

comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

VISTO inoltre il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. [1](#) e [2](#) della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, e in particolare:

- l'articolo 11, commi 1 e 14, il quale dispone che a decorrere dall'esercizio 2016 le amministrazioni adottano i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;
- l'articolo 11, comma 17, il quale prevede che “*In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9*”;

RICHIAMATA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare il comma 3-bis dell'art.106 nel quale si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre, con il quale viene autorizzato l'esercizio provvisorio 2021, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO che nella seduta della Conferenza Stato-città ed autoinoime locali del 12 gennaio 2021, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che l'Ente si trova attualmente in esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 comma 3 Decr. Legs. n. 267/00 e ss modifiche;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2018 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2017-2019– Annualità 2017, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

ATTESO che gli articoli 14 e 15 del d.Lgs. n. 118/2011 prevedono la seguente classificazione della struttura del bilancio:

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE	ENTRATA	SPESA
BILANCIO DECISIONALE	TITOLO	PROGRAMMA
	TIPOLOGIA	MISSIONE
	CATEGORIA	TITOLO
BILANCIO GESTIONALE	CAPITOLO	MACROAGGREGATO
		CAPITOLO
	ARTICOLO	ARTICOLO

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);
- delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

TENUTO CONTO che il servizio finanziario dell'ente ha provveduto a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo con il quarto livello e provvedendo allo spaccettamento dei capitoli laddove necessario, al fine di superare l'adozione del criterio di prevalenza, vietato dal nuovo ordinamento;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili di servizio al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, mediante:

" la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli secondo la vigente classificazione di bilancio;

" la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza;

VISTO il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 – Annualità 2021, redatte secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

VALUTATA l'opportunità, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione e del conseguente PEG di assegnare ai dirigenti responsabili dei servizi così come individuati nei provvedimenti del Sindaco, quota parte degli stanziamenti provvisori per il 2021, determinata nel limite massimo del 3/12 (data la scadenza del bilancio al 31/03/2020) della quantificazione per l'intero esercizio 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022 approvato, mentre per le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, si attribuisce l'intero importo corrispondente allo stanziamento del secondo esercizio del pluriennale 2020/2022;

VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario e il visto di conformità amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1^a comma e art. 174-bis del Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. DI ASSEGNARE, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ai Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse finanziarie, strumentali ed umane provvisorie predisposte, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell'anno 2021 del bilancio di previsione 2020/2022 definitivamente approvato, mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa al fine di garantire:

- il raccordo con il IV livello del piano dei conti finanziario di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- il superamento del criterio di prevalenza;

2. DI DARE ATTO che:

- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

3. DI STABILIRE che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione;

4. DI ALLEGARE al presente atto i prospetti contabili, parte entrata e parte spesa, dai quali emergono le dotazioni assegnate per la gestione dei vari servizi;

5. DI DARE ATTO che i responsabili dei servizi adottano i provvedimenti di loro competenza secondo i piani di azione adottati dall'Amministrazione e previa condivisione degli indirizzi secondo criteri di ordinaria diligenza e con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sui contratti;

6. DI DARE ATTO che per le spese economali costituiscono impegno di spesa i buoni d'ordine sottoscritti dal Responsabile del Servizio richiedente, sempre nel rispetto del limite di cui al punto n. 2;

7. DI RISERVARSI l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

8. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei servizi per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, unitamente all'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2017 e gli stanziamenti di competenza riguardanti il corrente anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, già previsti nel bilancio di previsione 2017, ultimo approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dello stesso esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs. 267/2000.

SEDUTA DI GIUNTA DEL 14-01-2021

ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla Reg. Tecnica-Contabile

Montefortino, 14-01-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to CIAFFARONI DOMENICO

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 14-01-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT. PASQUALE ERCOLI

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

IL SINDACO
F.to DOMENICO CIAFFARONI

Il sottoscritto responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio Telematico presente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Oggi stesso viene comunicata, con lettera prot. n. 600, in data 28-01-2021 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Montefortino, 28-01-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-01-2021;

[] decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza opposizioni;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267).

Montefortino, 14-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 28-01-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola